



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/COO:ab

Roma, 1-7 GIU. 2011

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Vicenza  
Via Contrà del Monte, 13  
36100 - Vicenza**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 153/2011 – Applicazione art. 49 co.5 d.lgs. 139/05*

Con riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenuta in data 5 maggio 2011 ( n.s. prot. 5362 del 9 maggio 2010) in merito all'applicazione dell'art. 49 co. 5 del d.lgs. 139/05 si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 49 co. 5 del d.lgs. 139/05 l'esercizio dell'azione disciplinare si sposta in capo al Consiglio dell'Ordine del luogo della sede di Corte di Appello nell'ipotesi in cui il soggetto "incolpato" sia un componente del Consiglio dell'Ordine.

Ricorrendo tale situazione quindi il Consiglio dell'Ordine non deve in alcun modo entrare nel merito della vicenda ma inviare immediatamente il fascicolo all'Ordine competente ai sensi dell'articolo 49 sopracitato.

Si precisa inoltre che l'eventuale ritiro dell'esposto da parte dell'esponente non rileva ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare in quanto l'Ordine territorialmente competente, in presenza dei presupposti indicati all'art. 49 co. 1 sopracitato, è tenuto a procedere d'ufficio.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione